



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino.

Verbale n° 46 del 16.12.2020

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 80 del 11.12.2020, avente ad oggetto: *“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive.”*

Premesso che:

La CMTO in data 11.12.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la deliberazione citata in oggetto, con allegati i seguenti documenti: nota prot. n. 93778/5.7 dell'11.12.2020, a firma del dirigente della direzione finanze e patrimonio, contenente la relazione ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194 d.lgs n. 267/2000, emerso a seguito di sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1120/2020 del 13.11.2020; avviso di parcella n. 19 del 17.11.2020 dell'avvocato Scolari Enrico per euro 8.480,03, proposta di parcella del 01.12.2020 dell'avvocato Ugo Capellaro per euro 8.478,03; sentenza n. 1120/2020 del 13.11.2020 della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile.

La citata relazione a firma del dirigente della direzione finanze e patrimonio evidenzia che:

<< MOTIVO DEL CONTENDERE DELLA SENTENZA:

La materia del contendere ha come oggetto il demanio stradale metropolitano ed in particolare il sinistro occorso.

Le parti attrici sono i Sig.ri Pop Daniel Florin e Gughii Violeta (proprietaria del veicolo targato DY155DK).

I soggetti succitati inviarono in data 20/12/2013 (n. prot. ricezione 214686) un'apposita istanza di richiesta di risarcimento danni all'Area Patrimonio e Servizi Generali della Provincia di Torino, in particolare la richiesta era inerente a danni subiti dal veicolo succitato e dalla conducente, Sig.ra Gughii Violeta, in conseguenza del fondo stradale ghiacciato sulla strada Provinciale n. 460 al Km 38+750.

Le parti attrici, in data 21/06/2016 fecero notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all'Ente. Il Servizio Avvocatura e l'Ufficio Assicurazioni avviarono immediatamente l'iter per

nominare il legale designato dal gestore sinistri della CMTO, come da contratto d'appalto di servizi, trasmettendo prontamente allo stesso il Decreto Sindacale di nomina e la Procura alle Liti debitamente firmata dalla Sindaca Metropolitana.

SINTESI

La Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Torino, citata in oggetto, accoglie parzialmente la richiesta di controparte riconoscendo una concorsualità di responsabilità in capo alla Città Metropolitana del 70%.

La Sentenza in questione è stata notificata in data 4 dicembre 2020.

Il dispositivo della Sentenza condanna l'Ente al pagamento della somma di € 769.983,56 a titolo di risarcimento del danno oltre le spese legali di primo grado, contestualmente, nella medesima sentenza il Giudice condanna l'Azienda Agricola Coop. Euro Agri 2005 (appaltatrice per lo sgombero neve e servizio antigelo della Città metropolitana), a tenere indenne l'Ente per la parte capitale. Per quanto riguarda, invece, le spese legali di primo grado le stesse sono ripartite tra l'Ente e l'appaltatore. Per l'Ente, nella misura complessiva di Euro 16.958,06 (compensi 14.190,54 + CPA 567,62 + IVA 3.246,80 + spese esenti 1.789,20+ bollo 2,00 – rit. d'Acc. 2.838,10) oltre interessi legali dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria (attualmente da non riconoscere in quanto non sono ancora decorsi i termini di pagamento) e di Euro 14.102,40 oltre IVA, CPA e 15% rimborso forfettario spese generali, per l'appaltatore.

L'importo a carico della Città metropolitana è quindi complessivamente pari a 16.958,06 euro che trova adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001), all'uopo stanziato per eventi di tale genere.>>.

Preso atto che:

La sentenza della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando:

<< La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 846/19 del Tribunale di Ivrea in data 12-16/09/2019;

riduce la quota di concorso di colpa della danneggiata GUGHII Violeta nella produzione del sinistro al 30%;

condanna la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO al pagamento in favore di GUGHII Violeta della somma di € 769.983,56, oltre a interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio tra parte attrice e la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 70% che liquida, nella quota, in € 20.661,90, di cui € 19.462,80 per compenso ed € 1.199,10 per esposti, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;

in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI a tenere indenne l'AZIENDA AGRICOLA COOP. EURO AGRICOLA 2005 da tutti gli effetti della condanna di cui ai due precedenti capi del presente dispositivo;

dichiara compensate le spese. >>.

L'onere complessivo posto a carico della CMTO pari ad euro 16.958,06 corrisponde alle proposte di parcelle degli avvocati Ugo Capellaro di Ivrea ed Enrico Scolaro di Ivrea.

La citata proposta di deliberazione n. 80/2020 dispone espressamente quanto segue:

<< 1. di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter processuale della causa depositata agli atti del presente

provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza passata in giudicato per complessivi euro 16.958,06, come da parcelle depositate agli atti del presente provvedimento. Riferimento Sentenza:

◦ n. 1120/2020 del 13/11/2020, depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale;

2. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.>>.

Segnalato che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 16.958,06 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Vista :

La direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio in data 11.07.2019, prot. n° 60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti della CMTO.

Visto:

Inoltre, l'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

deve essere espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso:**Il Collegio dei revisori dei conti**

- 1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 16.958,06 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 80 dell'11.12.2020, avente ad oggetto: << *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive* >>.
- 2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;
- 3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito "trasparenza"; al dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino;

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori:

Andrea Matarazzo, presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente.